



COMUNE di CAGGIANO
Provincia di Salerno

**METODOLOGIA PER LA GRADUAZIONE,
CONFERIMENTO E REVOCA
DEGLI INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE**

(approvata con deliberazione G.C. n. 50 del 08/05/2024)

Art. 1

Campo di applicazione

1. La presente metodologia definisce i criteri per la graduazione, il conferimento e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione conferiti al personale apicale del Comune (Posizioni Organizzative), ai sensi del combinato disposto degli artt.16, 17, 18, 19 e 20 del CCNL del personale del comparto "Funzioni Locali", sottoscritto il 16 novembre 2022 e valido per il triennio 2019-2021.
2. I responsabili delle strutture apicali (Servizi) dell'Ente, individuati secondo l'autonomia organizzativa del Comune, sono titolari degli incarichi di Elevata Qualificazione.

Art. 2

Strutture organizzative e posizioni organizzative

1. La responsabilità di una o più strutture apicali (Servizi) nelle quali risulta articolato il Comune, in base al vigente "Funzionigramma", è attribuita con decreto del Sindaco per un periodo massimo di tre anni e possono essere rinnovati con la medesima formalità.
2. Agli atti di conferimento dell'incarico di responsabile di struttura apicale si applicano le presenti disposizioni.

Art. 3

Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato

3. Il trattamento economico accessorio del personale titolare degli incarichi di Elevata Qualificazione è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina vigente dei CCNL.
1. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di **Euro 5.000,00** ad un massimo di **Euro 18.000,00** annui lordi, per tredici mensilità.
2. Il Comune, con il ***Sistema di misurazione e valutazione della performance***, definisce i criteri per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, destinando a tale voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessive finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione di tutti gli incarichi previsti dal proprio ordinamento.

Art. 4

Criteri per la graduazione e calcolo della retribuzione di posizione

1. La graduazione della retribuzione di posizione per i titolari degli incarichi di "Elevata Qualificazione" è determinata in base ai parametri indicati nell'**Allegato A**).
2. La pesatura delle "Posizioni Organizzative" è di competenza del Nucleo di Valutazione del Comune, ed è effettuata nel rispetto degli indicatori riportati nell'**Allegato A**).
3. L'individuazione dell'importo da attribuire alle P.O. avviene tenendo conto delle fasce retributive riportate nell'**Allegato B**).
4. La pesatura viene proposta al Sindaco che la recepisce nel decreto di nomina dei Responsabili dei Servizi titolari di P.O.

Art. 5

Incarico e revoca dell'incarico di Elevata Qualificazione

1. Il Sindaco conferisce gli incarichi di Elevata Qualificazione con proprio decreto, tenendo conto dell'articolazione della struttura amministrativa dell'Ente (Funzionigramma), delle attribuzioni facenti capo a ciascuna struttura apicale (Servizi), delle funzioni e attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e delle esperienze acquisite dal personale dipendente interessato.

2. Negli atti di conferimento è stabilito il compenso della retribuzione di posizione, attribuito secondo i criteri, di cui all'art. 4 del presente regolamento,
3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo di tre anni e sono rinnovabili.
4. L'affidamento di un incarico ad interim ad un dipendente già titolare di incarico di EQ, comporta l'attribuzione di un ulteriore importo che può variare nella misura dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto dell'interim.
5. La revoca dell'incarico comporta la perdita, da parte del dipendente titolare, della retribuzione di posizione. In tale caso il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza e viene restituito alle funzioni del profilo di appartenenza.

Art. 6

Disposizioni particolari sugli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Atteso che negli enti privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area, oppure, nei casi in cui, pur essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale appartenente all'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali.
2. Il Comune può avvalersi della particolare facoltà, per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l'acquisizione di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione. In tale ipotesi, potrà eventualmente procedersi anche alla revoca anticipata dell'incarico conferito.
3. Il dipendente appartenente all'Area degli Istruttori, cui sia stato conferito un incarico di EQ ha diritto alla sola retribuzione di posizione e di risultato previste per l'incarico di EQ, nonché sussistendone i presupposti, anche ai compensi aggiuntivi dell'art. 20 (Compensi aggiuntivi ai titolari di incarichi di EQ) del CCNL 16/11/2022, con esclusione di ogni altro compenso o elemento retributivo, ivi compreso quello per mansioni superiori di cui all'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.
4. 5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo

parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del CCNL.

Art. 7

Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato per il Personale dell'Area degli Istruttori

1. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di **3.000,00 euro** ad un massimo di **9.500,00 euro** annui lordi per tredici mensilità.
2. Il Comune definisce con il ***Sistema di misurazione e valutazione della performance*** i criteri per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato, destinando a tale voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessive.

Art. 8

Valutazione annuale

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative sono soggetti a valutazione annuale da parte del Nucleo di valutazione del Comune, in base ai criteri indicati nel ***Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance***.
2. Dal punteggio, conseguito a seguito della valutazione attribuita ai risultati delle attività svolte, viene determinato l'importo della retribuzione di risultato da attribuire al titolare della posizione organizzativa.

Art. 9

Norme finali

1. La presente metodologia è immediatamente esecutiva ed abroga le disposizioni contenute in precedenti atti e/o regolamenti comunali.
2. La presente metodologia è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e verrà inserita nel link "**Amministrazione Trasparente**" sottosezione di 1° livello "**Disposizioni generali**", sottosezione di 2° livello "**Atti generali**".